



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 31/07/2020

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - DETERMINAZIONE PARAMETRI PER L'ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - DIFFERIMENTO SCADENZE

L'anno **duemilaventi** addì **31** del mese di **luglio** alle ore **20:31**, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la **Villa Obizzi – Sala Verdi**, in **ordinaria seduta pubblica di prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

		Presente	Assente
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	MAZZUCATO MARCO (Consigliere)		X
3	SCHIAVON ELISA (Consigliere)	X	
4	BEVILACQUA DIEGO (Consigliere)	X	
5	MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)		X
6	LORENZINI GIANNI (Consigliere)	X	
7	NUVOLETTA MARIO (Consigliere)	X	
8	MORACCI ROSSANO (Consigliere)	X	
9	BARISON DENISE (Consigliere)	X	
10	MARAN DANIELE (Consigliere)	X	
11	COCCO BARBARA (Consigliere)	X	
12	BADO ENRICO (Presidente)	X	
13	ALFIER PAOLO (Consigliere)	X	
14	CANTON ANDREA (Consigliere)		X
15	ALFIER CECILIA (Consigliere)	X	
16	GIONFRIDDO MARCO (Consigliere)		X
17	BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)	X	

e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Valentina Luise, Federico Rampazzo.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto (proposta n. DCS2 – 17 – 2020 del 09/07/2020) iscritto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 nonché il parere del Collegio dei Revisori acquisito al prot. Com.le al n. 23746 del 15/07/2020.

Avendo la 1° commissione consiliare nella seduta del 25/07/2020 espresso all'unanimità dei componenti presenti il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno di che trattasi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 11 dell'ordine del giorno.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano lo spostamento del punto 13 dell'ordine del giorno al punto 12 e di conseguenza lo spostamento del punto 12 dell'ordine del giorno al punto 13. Il Consiglio Comunale con voti unanimi approva la proposta.

IL PRESIDENTE
ENRICO BADO

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-17-2020 del 09/07/2020

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - DETERMINAZIONE PARAMETRI PER L'ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - DIFFERIMENTO SCADENZE

TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 – DETERMINAZIONE PARAMETRI PER L'ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – DIFFERIMENTO SCADENZE

Proposta di Deliberazione di Iniziativa del Sindaco
Relatore l'Assessore al Bilancio Avv. Federico Rampazzo

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dal co. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 e confermare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

In considerazione del particolare periodo dovuto all'emergenza epidemiologica oltre che della complessità dell'attuale quadro normativo della materia in esame, si ritiene di differire ulteriormente le scadenze TARI come segue: 30 settembre 2020 – 30 novembre 2020 – 31 gennaio 2021;

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni già applicate per l'anno 2019 ed inoltre si ritiene opportuno a causa delle gravi difficoltà economiche che numerose famiglie hanno dovuto affrontare come riflesso dell'emergenza COVID-19, comprendere per l'anno 2020 fra gli aventi diritto l'esenzione Tari anche gli intestatari di utenze domestiche in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in quanto titolari di un ISEE molto modesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021);

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario, di avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la delibera consigliere n. 66 del 20/12/2018 con la quale sono state approvate le tariffe e le agevolazioni della TARI per il 2019;

RITENUTO pertanto di determinare le tariffe nella medesima misura applicata per l'anno 2019 e che si riportano negli allegati sub lettera A) e lettera B);

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2014 e ss.mm.ii. recante al capitolo IV la disciplina della TARI e in particolare l'art. 22 che così stabilisce :

1. Sono esentati dal pagamento del tributo le seguenti utenze, secondo i parametri fissati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe:

a) nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale individuati in base alla situazione ISEE, alla tipologia di reddito proveniente esclusivamente da pensione, all'età anagrafica, alla situazione patrimoniale e soggetti assistiti dai servizi sociali comunali, secondo i parametri specificatamente determinati con la deliberazione di approvazione della tariffa;

omissis

3. Gli oneri di cui al presente articolo e quelli di cui al precedente art. 21, comma 1, sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo

complessivo del servizio. La relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO opportuno, causa le gravi difficoltà economiche che numerose famiglie devono affrontare come riflesso dell'emergenza COVID-19, comprendere per l'anno 2020 fra gli aventi diritto l'esenzione anche gli intestatari di utenze domestiche economicamente svantaggiati e in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in quanto titolari di un ISEE molto modesto;

VISTO quindi l'art. 2, comma 4, D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221, come modificato dall'art. 2, D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242 secondo cui "Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari";

VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in vigore l'8/2/2014 e i decreti ministeriali attuativi;

VISTO il vigente Regolamento sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad euro 30.000,00 e che tale somma trova copertura con fondi di Bilancio

DATO ATTO altresì che, come previsto dalla delibera consiliare che in data odierna ha modificato il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, per l'anno 2020 sarà applicata una riduzione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche individuate nell'allegato della delibera medesima;

RICHIAMATA la nota di chiarimento Ifel del 24/04/2020 con la quale al punto 4 si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione anche qualora i versamenti devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO altresì che:

- con Deliberazione di C.C. n. 9 del 31/03/2020 sono stati stabiliti i termini di pagamento della Tari per l'anno 2020 in tre rate : 31 luglio – 30 settembre – 16 dicembre;

RAVVISATA l'opportunità, in considerazione del particolare periodo dovuto all'emergenza epidemiologica oltre che della complessità dell'attuale quadro normativo della materia in esame, di differire le scadenze TARI come segue: 30 settembre 2020 – 30 novembre 2020 – 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Padova pari a 5%;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti locali»;

PROPONE

1) **di approvare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; tali tariffe sono integralmente riportate negli allegati sub a) Utenze Domestiche e sub b) Utenze Non Domestiche, a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **di dare atto** che, nelle more dell'approvazione del PEF, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) **di approvare**, ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione della TARI e dell'art. 7 del regolamento comunale per la parametrizzazione dell'I.S.E.E., che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa per le seguenti utenze e alle condizioni di seguito riportate:

3.1) i nuclei familiari composti da soggetti ultrasessantacinquenni, con reddito solo da pensione, intestatari dell'utenza domestica, con l'ISE in corso di validità rientrante nei parametri sotto indicati:

A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 9.188,52
B. nucleo di n. 1 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 20.031,90
C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 14.484,88
D. nucleo di n. 2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 28.090,48
E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 16.397,58
F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 30.716,06

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.915,77=;

3.2) i cittadini in disagiate condizioni economiche assistiti in via continuativa e permanente, rientranti nella fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi economici assistenziali per l'anno 2019 e beneficiari di contributi per un importo pari o superiore ad € 500,00 nel corso del 2019, con l'ISE rientrante nei parametri di cui al precedente punto 3.1) anche se il reddito non deriva solo da pensione;

3.3) utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI; l'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo. Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato su richiesta presentata dall'utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

3.4) i componenti del nucleo familiare di cui ai punti 3.1) e 3.2), con riferimento al territorio nazionale, potranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nella quale devono risultare residenti,

che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e non titolari di altri immobili di categoria abitativa ovvero di terreni non pertinenziali o fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4, C/5 e D.

Sono esclusi da questa esenzione i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà, nuda proprietà o di altro diritto reale:

- a) su quote di edifici rientranti nelle categorie catastali sopra citate;
- b) su edifici diversi dall'abitazione principale, per una quota di possesso superiore ad 1/6;
- c) su terreni agricoli o su parte di essi il cui reddito dominicale sia superiore a € 10,00 anche derivante da più proprietà o da quote parte di proprietà;
- d) su aree edificabili non pertinenziali;

3.5) la scadenza per la presentazione delle domande di esenzione di cui al punto 3.3) è fissata entro il **31 dicembre 2020**;

4) **di dare atto** che gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 3), quantificabili in euro 30.000,00 saranno iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa;

5) **di dare atto** altresì che, come previsto dalla delibera consiliare che in data odierna che ha modificato il regolamento comunale per la disciplina della TARI, per l'anno 2020 è prevista una riduzione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche individuate nell'allegato della delibera medesima, da applicarsi già in fase di acconto;

6) **di differire** le rate per il pagamento della TARI 2020 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2020 con le nuove scadenze così individuate: 30 settembre - 30 novembre - 31 gennaio 2021;

7) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Padova;

9) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 09/07/2020

Il Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

Anno 2020Allegato sub
A)

Numero componenti	Ka	Kb applicato	TARIFFA FISSA [Euro/mq]	TARIFFA VARIABILE [Euro]	TARIFFA VARIABILE UTENZE CON COMPOSTAGGIO [Euro]
1	0,80	1,00	€ 0,54	€ 65,36	€ 43,38
2	0,94	1,46	€ 0,63	€ 95,43	€ 63,37
3	1,05	1,84	€ 0,71	€ 120,27	€ 79,82
4	1,14	2,01	€ 0,77	€ 131,38	€ 87,20
5	1,23	2,20	€ 0,83	€ 143,80	€ 95,44
6 o più	1,30	2,49	€ 0,88	€ 162,76	€ 108,02
altre utenze	0,80	1,00	€ 0,54	€ 65,36	€ 43,38

Comune di Albignasego

Anno 2020

TARIAllegato sub
B)**utenze non domestiche**

Categorie DPR 158/99	Descrizione categoria	Codice Categoria Comune	Kc scelto	Kd scelto	TARIFFA FISSA [Euro/mq]	TARIFFA VARIABILE [Euro/mq]
1	Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,54	4,39	€ 0,56	€ 0,69
2	Cinematografi e teatri	2	0,36	3,00	€ 0,39	€ 0,48
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,60	4,90	€ 0,64	€ 0,77
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,88	7,21	€ 0,93	€ 1,15
5	Stabilimenti balneari	5	0,51	4,16	€ 0,54	€ 0,66
6	Esposizioni, autosaloni	6	0,51	4,22	€ 0,54	€ 0,67
7	Alberghi con ristorante	7	1,64	13,45	€ 1,74	€ 2,16
8	Alberghi senza ristorante	8	1,02	8,32	€ 1,10	€ 1,34
9	Case di cura e riposo	9	1,13	9,21	€ 1,20	€ 1,48
10	Ospedali	10	1,18	9,68	€ 1,26	€ 1,54
11	Uffici, agenzie	11	1,52	12,45	€ 1,62	€ 2,01
12	Studi professionali , Banche ed istituti di credito	12	0,61	5,03	€ 0,66	€ 0,81
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	1,41	11,55	€ 1,51	€ 1,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,80	14,78	€ 1,93	€ 2,37
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,83	6,81	€ 0,88	€ 1,09
16	Banchi di mercato beni durevoli	16	1,78	11,74	€ 1,91	€ 1,88

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,48	12,12	€ 1,58	€ 1,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	0,93	7,62	€ 0,98	€ 1,22
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	1,25	10,25	€ 1,34	€ 1,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,92	7,53	€ 0,98	€ 1,21
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	1,09	8,91	€ 1,16	€ 1,43
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	5,57	45,67	€ 5,97	€ 7,35
23	Mense, birrerie, amburgherie	23	4,85	39,78	€ 5,21	€ 6,40
24	Bar, caffè, pasticceria	24	3,96	32,44	€ 4,25	€ 5,23
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	2,76	22,67	€ 2,96	€ 3,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	26	2,08	17,00	€ 2,23	€ 2,73
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	7,17	58,76	€ 7,68	€ 9,46
28	Ipermercati di generi misti	28	2,74	22,45	€ 2,92	€ 3,61
29	Banchi di mercato generi alimentari	29	5,21	42,74	€ 5,58	€ 6,88
30	Discoteche, night club	30	1,91	15,68	€ 2,04	€ 2,52